



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

D.G.R. n. 2419 del 19.12.2019.

“Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”. Linea di Intervento n. 1.

Avviso pubblico per l’individuazione degli enti beneficiari dei contributi per interventi di nuova costruzione di edifici nZEB, di recupero e/o manutenzione straordinaria immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di Comuni e ARCA e acquisizione di alloggi invenduti di edilizia privata a cura delle ARCA. – fondi ex GESCAL – Leggi Statali.

FAQ

1. DOMANDA:

Si chiedono chiarimenti in merito all’art. 2 dell’Allegato A1 circa la graduatoria definitiva ed aggiornata per l’assegnazione di alloggi ERP.

RISPOSTA:

Tutti gli interventi di nuova costruzione (art. 4.1 dell’allegato A1) o di acquisto di nuovi alloggi (art. 4.3 dell’allegato A1) candidati al finanziamento della Linea di Intervento 1 devono essere localizzati in comuni dotati di graduatoria definitiva approvata ed aggiornata per l’assegnazione di alloggi ERP ai sensi della L. R. n. 10/2014. Per “aggiornata” si intende che la sua adozione non sia antecedente a quattro anni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’Avviso Pubblico di cui alla Linea di intervento n. 1. Non saranno pertanto dichiarate ammissibili le domande pervenute e localizzate in quei comuni la cui graduatoria di assegnazione è stata pubblicata prima del 10/08/2016 e che non sia stata aggiornata successivamente a questa data.

Tale requisito è richiesto anche nel caso di interventi manutentivi di edifici esistenti (art. 4.2 dell’allegato A1) che consentono di disporre di nuovi alloggi da assegnare (rimodulazioni funzionali per frazionamento di alloggi esistenti, recupero alloggi sfitti, ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, ecc.).

2. DOMANDA:

Ai fini della premialità relativa ad interventi congiunti sulle due Linee di intervento, si chiede se il progetto candidato sulla Linea di Intervento 2 deve essere relativo all’immobile erp candidato alla partecipazione alla Linea di Intervento 1.

RISPOSTA:

La premialità è riconosciuta quando i due interventi candidati per la Linea 1 e la Linea 2 sono tra loro coordinati ed appartengono allo stesso insediamento di edilizia residenziale all’interno del territorio comunale. A titolo di esempio la riqualificazione o realizzazione di un’opera di urbanizzazione (Linea 2) all’interno dello stesso insediamento di edilizia residenziale pubblica entro cui si realizza un intervento di costruzione o ristrutturazione di immobili (Linea 1)

3. DOMANDA:

Si chiede se sono candidabili proposte di intervento consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ovvero nella sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.

RISPOSTA:

L’intervento di sostituzione di chiusure trasparenti comprensivi di infissi delimitanti il volume climatizzato è finanziabile se associato agli interventi di riqualificazione energetica di cui al punto 2 dell’art. 2 e comunque se l’intervento complessivo comporta un innalzamento di almeno due classi della prestazione energetica.

4. DOMANDA:

Si chiede se interventi già realizzati sull'immobile sono motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso Pubblico

RISPOSTA:

Come precisato nell'Allegato A1 tra i motivi di esclusione della candidatura di un progetto rientra un precedente intervento di recupero o programma costruttivo concluso negli ultimi 10 anni a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

5. DOMANDA:

Si chiedono chiarimenti in merito agli interventi di cui al punto 4.1 ed in particolare all'adozione da parte del Comune oggetto della localizzazione dell'intervento del provvedimento di graduazione degli incentivi ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 13/2008 come da D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020

RISPOSTA:

Si precisa che il provvedimento di graduazione degli incentivi ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n.13/2008 come da D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020, dovrà essere antecedente alla presentazione della domanda di beneficio.

Nel caso in cui il Comune avesse già provveduto alla graduazione degli incentivi in una data precedente a quella di adozione della D.G.R. n. 1304 del 07/08/2020, è necessario che lo stesso Comune ne valuti, con atto formale, la conformità in relazione a quanto previsto dalla suddetta D.G.R.